

## DISEGNO DI LEGGE

### *Istituzione della Fondazione per la Famiglia e disposizioni per il sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli*

#### **Articolo 1 - Istituzione della Fondazione per la Famiglia**

1. È istituita la Fondazione per la Famiglia, ente di diritto pubblico con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

2. La Fondazione ha come finalità:

a) Promuovere la natalità attraverso misure di sostegno economico, sociale e fiscale a favore delle famiglie con figli;

b) Fornire contributi diretti per le spese ordinarie e straordinarie connesse alla genitorialità;

c) Agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie con figli;

d) Investire i fondi raccolti, destinando gli utili alla detassazione dei redditi delle famiglie con più di tre figli;

e) Collaborare con enti pubblici, privati e del terzo settore per sviluppare politiche di supporto alla famiglia e alla maternità.

3. La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale, garantendo equità e trasparenza nell'accesso alle proprie iniziative.

#### **Articolo 2 - Partecipazione e Finanziamento**

1. Alla Fondazione possono contribuire:

a) Istituti finanziari, banche e società private, attraverso un contributo annuo volontario fino allo 0,5% del fatturato, detassabile ai sensi della normativa vigente sulle donazioni. Tale detassazione non fa cumulo nel calcolo del massimo detassabile;

b) Cittadini privati, mediante la destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) Enti pubblici e del terzo settore, attraverso donazioni o altri contributi previsti dalle norme di legge;

- d) Privati ed enti, mediante regalie, donazioni e lasciti testamentari.
2. I fondi raccolti dalla Fondazione sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei criteri di trasparenza e sostenibilità finanziaria.
3. Gli enti finanziatori partecipano al Comitato di Gestione della Fondazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
4. La Fondazione garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse, attraverso l'adozione di un bilancio annuale certificato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale.

### **Articolo 3 - Organi della Fondazione e Comitato di Gestione**

1. La Fondazione è amministrata attraverso i seguenti organi:

a) Il Comitato di Gestione, composto da un rappresentante per ogni Ente Finanziatore censito al 31 dicembre di ogni anno, e da un rappresentante della società civile scelto da questi nell'elenco dei contribuenti;

b) Il Presidente della Fondazione, eletto dal Comitato di Gestione tra i membri del Comitato, il cui mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Al Presidente spetta esclusivamente il rimborso delle spese istituzionali sostenute per l'espletamento della propria mansione, ed ha diritto alla scorta;

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da:

- un membro nominato dal Comitato di Gestione;

- un membro nominato dalla Corte dei Conti tra i Magistrati;

- un membro nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze tra i propri dirigenti.

I componenti del Collegio non percepiscono emolumenti né gettoni di presenza, e rimangono in carico presso le Direzioni che li hanno distaccati;

d) Il Direttore Generale, nominato dal Comitato di Gestione tra i dipendenti degli Enti che hanno espresso il Comitato di Gestione. Il Direttore Generale presta la sua opera con imparzialità e nel rispetto della deontologia che si addice a un pubblico funzionario, senza percepire compensi ma esclusivamente rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio della sua funzione.

2. Il Presidente della Fondazione ha il compito di:

a) Rappresentare la Fondazione nei rapporti istituzionali e giuridici;

- b) Sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- c) Convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Gestione.

3. Il Direttore Generale ha il compito di:

- a) Supervisionare l'attuazione delle politiche della Fondazione;
- b) Garantire il rispetto del bilancio approvato dal Comitato di Gestione;
- c) Assicurare l'efficienza operativa e il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

4. Il Comitato di Gestione ha il compito di:

- a) Approvare il bilancio annuale e il piano operativo della Fondazione;
- b) Deliberare in merito all'impiego dei fondi raccolti e alle politiche di investimento;
- c) Monitorare l'efficienza e l'efficacia delle attività della Fondazione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione, redigendo una relazione annuale destinata alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e Finanze e, dopo la loro approvazione, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale.

6. Tutti gli organi della Fondazione operano nel rispetto del principio di trasparenza e rendicontazione.

#### **Articolo 4 - Funzionamento della Fondazione**

1. La Fondazione opera secondo un regolamento interno approvato dal Comitato di Gestione, che disciplina:

- a) Le modalità di accesso ai contributi e ai benefici erogati dalla Fondazione;
- b) Le procedure per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Comitato di Gestione;
- c) I criteri per la selezione dei programmi di investimento e la gestione dei fondi;
- d) Le modalità di rendicontazione delle attività svolte, conformi ai principi contabili internazionali;

e) Le regole per il monitoraggio periodico delle iniziative e il controllo dei risultati raggiunti.

2. Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei membri e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

3. La gestione amministrativa e operativa è affidata al Direttore Generale, il quale agisce in conformità alle direttive del Comitato di Gestione e nel rispetto del regolamento interno.

4. La Fondazione garantisce la massima trasparenza delle proprie attività attraverso:

a) La pubblicazione annuale di un bilancio certificato;

b) La pubblicazione di una relazione dettagliata sui risultati conseguiti e sull'utilizzo delle risorse;

c) L'aggiornamento continuo del sito istituzionale, con informazioni accessibili a tutti i cittadini.

5. Gli organi della Fondazione sono responsabili della corretta attuazione delle disposizioni normative e del regolamento interno, operando nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità.

## **Articolo 5 - Modalità di Erogazione e Utilizzo dei Fondi**

1. La Fondazione eroga i fondi raccolti esclusivamente a fondo perduto, destinandoli alle famiglie beneficiarie secondo criteri di equità e trasparenza.

2. Le modalità di utilizzo dei fondi prevedono che essi siano:

a) Destinati all'impiego diretto per un importo non superiore al 50% della dotazione della Fondazione o dell'incremento della stessa anno su anno;

b) Destinati a forme di garanzia finalizzate alla generazione di liquidità attraverso investimenti regolamentati per il restante 50%.

3. I fondi sono destinati prioritariamente a:

a) Copertura di spese ordinarie e straordinarie connesse alla genitorialità;

- b) Sostegno economico per le famiglie con più di tre figli;
  - c) Agevolazioni per l'accesso all'abitazione principale, in conformità alle finalità statutarie della Fondazione.
4. La Fondazione garantisce la pubblicazione annuale di un elenco anonimo e aggregato delle famiglie beneficiarie, rispettando le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.
5. Le modalità di erogazione e i criteri di selezione delle famiglie beneficiarie sono definiti nel regolamento interno, approvato dal Comitato di Gestione.

## **Articolo 6 - Modalità di Rendicontazione e Preventivazione**

1. La Fondazione garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse attraverso una rigorosa attività di rendicontazione e preventivazione, in conformità alle normative vigenti.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso, corredati da una relazione illustrativa.
3. Il bilancio consuntivo include:
- a) L'elenco dettagliato delle entrate, suddivise per tipologia e fonte;
  - b) La descrizione analitica delle spese sostenute, con indicazione delle finalità perseguite;
  - c) La rendicontazione dell'impiego dei fondi destinati a investimenti e garanzie.
4. Il bilancio preventivo include:
- a) La proiezione delle risorse disponibili, calcolata sulla base delle entrate previste;
  - b) La pianificazione delle attività da realizzare e delle spese da sostenere;
  - c) La stima degli utili derivanti dagli investimenti regolamentati.
5. Entrambi i bilanci, unitamente alla relazione illustrativa, sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze per approvazione.

6. Una volta approvati, i bilanci sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione e resi disponibili a tutti i cittadini nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.

### **Articolo 7 - Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività**

1. La Fondazione garantisce un sistema di monitoraggio continuo delle attività e dei progetti finanziati, valutandone l'efficacia e l'efficienza rispetto agli obiettivi definiti.

2. Un rapporto annuale, redatto dal Direttore Generale e approvato dal Comitato di Gestione, documenta:

- a) L'avanzamento delle iniziative intraprese;
- b) L'impatto sociale ed economico delle misure adottate;
- c) Le eventuali criticità riscontrate e le misure correttive applicate.

3. Il rapporto annuale è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

### **Articolo 8 - Disposizioni finanziarie e clausola di invarianza**

1. Le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente Disegno di Legge sono reperite attraverso i contributi volontari degli enti finanziatori, i proventi da donazioni e lasciti, e le forme di garanzia previste dall'Articolo 5.

2. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie della Fondazione devono garantire la sostenibilità economica e il rispetto delle finalità statutarie, evitando sprechi o utilizzi impropri.

3. Le attività della Fondazione sono realizzate senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria.

4. Eventuali risorse aggiuntive necessarie per il funzionamento della Fondazione devono essere approvate con apposite disposizioni legislative, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze e della Corte dei Conti.

### **Articolo 9 - Bilancio consuntivo e di previsione**

1. La Fondazione redige annualmente il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno in corso, corredati da una relazione illustrativa.

2. Entrambi i bilanci sono sottoposti alla verifica del Ministero dell'Economia e Finanze e della Corte dei Conti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Una volta verificati e approvati, i bilanci sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro la settimana successiva alla conferma dell'avvenuta verifica da parte delle autorità competenti.

### **Articolo 10 - Norme sulla trasparenza**

1. La Fondazione si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività operative.

2. Tutti i documenti contabili, compresi bilanci e report finanziari, sono resi accessibili sul sito istituzionale della Fondazione.

3. Il rendiconto annuale delle attività e dei risultati finanziari è trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti per verifica e pubblicazione.

4. La Fondazione pubblica il rendiconto annuale sul proprio sito istituzionale entro una settimana dalla conferma dell'avvenuta verifica da parte delle autorità competenti.

5. La trasparenza e l'accessibilità dei documenti garantiscono ai cittadini un controllo diretto sull'operato della Fondazione, in linea con i principi di partecipazione democratica.

### **Articolo 11 - Monitoraggio e controllo delle attività della Fondazione**

1. La Corte dei Conti effettua verifiche annuali sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, pubblicando un rapporto dettagliato sullo stato delle attività, che include raccomandazioni per migliorare l'efficienza e la trasparenza.

2. È istituito un Comitato Consultivo, composto da rappresentanti delle associazioni familiari e da esperti designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

3. Il Comitato Consultivo ha il compito di monitorare l'impatto sociale ed economico delle misure adottate dalla Fondazione, formulando proposte operative e migliorative al Comitato di Gestione.

4. I risultati delle verifiche della Corte dei Conti e del Comitato Consultivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro 30 giorni dalla loro conclusione, per garantire la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini.

## **Articolo 12 - Campagne di sensibilizzazione e promozione**

1. La Fondazione, in collaborazione con il Ministero per la Famiglia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, promuove campagne di sensibilizzazione sulla natalità e il sostegno alle famiglie.

2. Le campagne hanno l'obiettivo di:

- a) Informare le famiglie sulle opportunità offerte dalla Fondazione;
- b) Promuovere una cultura della solidarietà e della genitorialità.

3. Le iniziative di sensibilizzazione si svolgono attraverso mezzi di comunicazione di massa, eventi pubblici e collaborazioni con associazioni familiari e del terzo settore, garantendo una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

## **Articolo 13 - Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Entro il mese successivo la Fondazione viene costituita

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato di Gestione deve adottare il regolamento interno e avviare le prime attività operative della Fondazione.

